



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00934/2020

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2019, presentato, in data 7 giugno 2019, dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., nonché dal sig. Carlo Bini, contro la Procura Federale FIGC e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata, con dispositivo, sul C.U. n. 93/CFA del 18 aprile 2019 e, con motivazioni, sul C.U. n. 99/CFA del'8 maggio u.s., che ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, pubblicata con C.U. 45/TFN del 18 febbraio 2019, in cui sono state irrogate, a carico del sig. Bini, la sanzione della inibizione di 6 mesi, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 ed al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019, mentre, a carico della Lucchese Libertas 1905, la penalizzazione di 8 punti in classifica e l'ammenda di € 350.500,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Depositato in Roma, in data 21 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO